



Ministero della Giustizia

Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI FROSINONE

PROTOCOLLO SULLE MODALITA' OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA (Ex Legge 67/2014)

tra

Tribunale Ordinario di Cassino

Procura della Repubblica di Cassino

Camera Penale di Cassino

Ordine degli Avvocati di Cassino

Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Frosinone

Le Parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Cassino, il Procuratore della Repubblica di Cassino, il Presidente della Camera Penale di Cassino, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cassino) ed il Direttore dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Frosinone, ritenendo che la collaborazione tra magistrati e funzionari/operatori dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) possa agevolare l'applicazione del nuovo istituto della messa alla prova nell'ottica di delineare procedure condivise e ottenere i risultati auspicati dal legislatore. Le parti sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante l'attivazione di percorsi alternativi al dibattimento ed alla detenzione;
- agevolare l'accesso al nuovo istituto della messa alla prova attraverso l'individuazione di procedure trasparenti e la predisposizione di apposita ed adeguata modulistica;
- predisporre modalità applicative uniformi ed efficaci per facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione al nuovo istituto della messa alla prova nell'interesse del singolo e della collettività;
- garantire il diritto all'informazione sul nuovo istituto della messa alla prova e sulle modalità di accesso.

Pertanto le Parti concordano sulle seguenti modalità operative.

FASE A: INDAGINI PRELIMINARI

L'indagato o il suo difensore, deposita alla segreteria del PM, ovvero alla Cancelleria del GIP, la richiesta di messa alla prova, corredata della documentazione giuridica necessaria.

Il PM valuta la richiesta ed esprime il dissenso ovvero il consenso.

La Segreteria del PM provvede a depositare presso la Cancelleria del GIP l'istanza ricevuta, corredata con il consenso ed il fascicolo processuale.

L'indagato o il suo difensore, opportunamente munito di procura speciale, direttamente o tramite pec, deposita presso l'Uepe, competente sulla base del domicilio dichiarato dall'indagato, la richiesta di elaborazione del programma di trattamento, corredata dalla documentazione giuridica necessaria e dalle indicazioni utili per avviare l'indagine socio familiare. La domanda deve, inoltre, contenere i recapiti dell'interessato in modo da poter essere agevolmente contattato.

L'indagato presenta all'A.G., sotto la sua responsabilità, dichiarazione attestante: - di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova; - di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi).

Il GIP dopo il deposito presso la Cancelleria dell'attestazione di avvenuta presentazione, da parte dell'indagato o del suo difensore, della richiesta di elaborazione del programma di trattamento rilasciata dall'Uepe fissa un'udienza in camera di consiglio per valutare l'ammissibilità delle richiesta di sospensione e messa alla prova, all'esito della quale emette ordinanza con la quale manda all'Uepe per l'elaborazione del programma trattamentale, rinviando ad altra udienza per la valutazione dello stesso.

Il GIP, valutato il programma di trattamento, elaborato dall'Uepe, secondo le modalità di seguito articolate nella parte del presente protocollo relativa alla fase B, apportate eventuali integrazioni o modifiche ed inserite eventuali prescrizioni ritenute opportune, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicandone la durata e rinviando ad udienza successiva, di almeno tre mesi dalla fine del periodo di messa alla prova, la valutazione dell'esito della prova ed invia la relativa Ordinanza all'Uepe.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di sospensione e messa alla prova l'imputato, salvo oggettivi impedimenti opportunamente documentati, sottoscrive il verbale di inizio di messa alla prova presso l'Uepe che notizierà l'Autorità Giudiziaria competente.

L'Uepe è responsabile dell'esecuzione del programma di trattamento. Effettua le verifiche sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed il rispetto degli impegni e delle prescrizioni e relaziona all'Autorità Giudiziaria competente, trimestralmente, o secondo le indicazioni della stessa, nonché al termine del periodo di messa alla prova.

Per

efl
A
G

dichiarazione disponibilità prodotta dall'Ente/Associazioni/Fondazioni ed alle considerazioni che lo sostengono.

Il programma di trattamento deve prevedere il lavoro di pubblica utilità quale condizione *sine qua non* del percorso di messa alla prova e deve essere elaborato dall'Uepe in considerazione delle caratteristiche personali e sociali dell'interessato, il quale lo condivide e lo sottoscrive per accettazione.

L'interessato, direttamente o tramite il suo difensore, può fornire all'Uepe, già al momento della presentazione dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento o subito dopo, la disponibilità dell'Ente presso cui intende realizzare il lavoro di pubblica utilità, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di svolgimento, fermo restando il compito dell'Uepe di verificarne l'idoneità e la relativa convenzione con il Tribunale.

L'attività di volontariato con finalità di responsabilizzazione sociale non è condizione *sine qua non* per la decisione di sospensione del procedimento con messa alla prova e può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, anche su proposta dell'Uepe, in qualsiasi fase del percorso, se ritenuta opportuna qualora si ravvisino nuove esigenze di carattere personale, familiare o lavorative dell'imputato o evidenti inadempimenti verso il programma di trattamento concordato.

Anche la condotta riparatoria, intesa come conciliazione, restituzione o risarcimento del danno alla vittima, non è condizione obbligatoria e può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, anche su proposta dell'Uepe. Lo stesso Ufficio di esecuzione penale, dopo attenta valutazione dell'opportunità e della disponibilità di risorse adeguate e all'interno del programma di trattamento proposto, inserisce eventuale condotta riparatoria condivisa e sottoscritta dall'imputato.

Il programma di trattamento in linea di massima non dovrebbe contenere prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche diverse valutazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria, effettuate anche sulla base di mirate e motivate proposte da parte dell'Uepe; l'Autorità Giudiziaria competente, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo ed apportare eventuali integrazioni.

L'Uepe può proporre, nell'ambito del programma di trattamento, anche in fase di esecuzione, attività progettuali anche a carattere formativo;

L'Autorità Giudiziaria competente decide con Ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando nella stessa il periodo di sospensione e durata della prova, nonché rinviando ad altra udienza la valutazione dell'esito di tale prova, la cui data dovrà essere fissata almeno a tre mesi dalla conclusione della stessa prova, in modo da consentire all'Uepe di predisporre la relativa relazione conclusiva ed acquisizione documentazione varia. La durata della messa alla prova non dovrà superare i 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per garantire la possibilità di proroga, ove ritenuto necessario.

L'Ordinanza di sospensione ed ammissione alla prova viene immediatamente trasmessa dall'Autorità Giudiziaria competente all'Uepe, ove l'interessato dovrà recarsi per sottoscrivere il verbale di messa alla prova entro 20 giorni dalla notifica della stessa ordinanza. Salvo oggettivi impedimenti debitamente documentati da allegare ad una

ler
u

A

FASE B: UDIENZA PRELIMINARE E DIBATTIMENTO

L'istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova deve essere presentata/depositata fino all'inizio delle conclusioni delle parti ex art.421 c.p.p. Per i procedimenti che non prevedono l'udienza preliminare, il momento conclusivo è fino alla lettura del capo d'imputazione ex art.492 c.p.p. c. 2

La domanda di elaborazione del programma di trattamento deve essere presentata all'Uepe competente in base al domicilio dichiarato dall'imputato, direttamente o tramite il difensore, munito di procura speciale, anche tramite pec e deve essere corredata dalle informazioni e dalla documentazione giuridica (decreto di citazione a giudizio, verbale udienza) necessaria per avviare l'indagine socio familiare.; La domanda deve, inoltre, contenere i recapiti dell'interessato in modo da poter essere agevolmente contattato. E' auspicabile che sia lo stesso interessato, se libero, a depositare la predetta domanda, in modo da poter effettuare un primo colloquio di avvio dell'indagine socio familiare con il Funzionario incaricato del caso. In caso contrario l'interessato dovrà presentarsi presso l'Uepe, quando convocato.


L'Uepe rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di elaborazione del programma di trattamento, con l'indicazione del numero di protocollo e la data, da depositare, a cura dell'interessato o del suo difensore, all'Autorità Giudiziaria competente, anche in caso di giudizio direttissimo, in modo che l'Autorità Giudiziaria competente possa rinviare comunque l'udienza.

L'imputato presenta all'A.G., sotto la sua responsabilità, dichiarazione attestante: - di non avere mai in precedenza] fruito della messa alla prova; - di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi).

All'udienza fissata l'Autorità Giudiziaria competente valuta l'ammissibilità. In caso di ammissibilità l'Autorità Giudiziaria competente rinvia l'udienza, con sospensione della prescrizione ai sensi dell'art 159 co. 1 n. 3 C.P. al massimo di 6 mesi per i soggetti liberi e 3 mesi per i quelli detenuti, al fine di consentire all'Uepe di effettuare l'indagine socio-familiare ed elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell'art. 464 bis C.P.P, dandone avviso all' Uepe-via mail (uepe.frosinone@giustizia.it - uepe.frosinone@giustiziacert.it) che si attiverà solamente dopo il ricevimento dell'ordinanza di ammissibilità.

L'Uepe, ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede, tramite un funzionario di servizio sociale incaricato, alla realizzazione dell'indagine socio-familiare ed all'elaborazione del programma di trattamento, formulato d'intesa con l'interessato che lo deve sottoscrivere. In tale attività può essere coinvolta la figura dello psicologo, qualora presente presso l'Uepe, previo consenso dell'interessato. Inoltre l'Uepe ha la facoltà di coinvolgere i servizi territoriali competenti (SerD - DSM) qualora si ravvisi l'opportunità di una presa in carico congiunta da parte di tali servizi per specifiche problematiche rilevate nella fase di indagine socio-familiare.

Il programma di trattamento viene consegnato in copia all'interessato o al suo difensore.



ordinanza. Salvo oggettivi impedimenti debitamente documentati da allegare ad una autodichiarazione che l'interessato provvederà a presentare all'Uepe. Sarà compito dello stesso Ufficio notificare l'Autorità Giudiziaria competente.

L'Uepe trasmette il relativo verbale di sottoposizione all'Autorità Giudiziaria competente debitamente sottoscritto dall'interessato.

L'Uepe valuta l'esecuzione del programma di trattamento, con le modalità proprie dell'Ufficio e relaziona all'Autorità Giudiziaria competente, trimestralmente o secondo le indicazioni della stessa, sull'andamento dello stesso, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.

L'Uepe, a conclusione della prova e comunque almeno 10 giorni prima dell'udienza già prefissata, invia all'Autorità Giudiziaria competente, la relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova.

L'Autorità Giudiziaria competente trasmette all'Uepe, se richiesto, l'esito, anche se negativo, dell'udienza di valutazione finale in modo da consentire la corretta archiviazione del procedimento e provvedere alla registrazione della conclusione della misura nelle relative banche dati.

L'Uepe è responsabile dell'esecuzione del programma di trattamento ed effettua la verifica sull'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed il rispetto delle prescrizioni, fatta salva la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di richiedere accertamenti alle FF.OO.

L'Uepe, nell'ambito del servizio di segretariato sociale - attivo presso la propria sede dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, nonché il martedì ed il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 - assicura l'erogazione di informazioni sull'istituto della messa alla prova e sulle modalità di accesso, nonché sugli Enti/Associazioni/Fondazioni territoriali, con codesto tribunale che collaborano per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità.

Il presente Protocollo viene assunto, salvo verifica circa l'adeguatezza e la sostenibilità entro 24 mesi, tra i rappresentanti degli Enti coinvolti.

Si allega modello MAP.1 MAP. 2

Cassino, 14 maggio 2019

Il Presidente del Tribunale di Cassino

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Massimo CAPURSO**

Il Presidente della Sezione Penale

Il Procuratore della Repubblica

Il Direttore dell'Ufficio Locale di esecuzione penale esterna di Frosinone

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati Cassino

Il Presidente della Camera Penale

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____,
domiciliato in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____

CHIEDE

- per se stesso;
- per il/la Sig.re/ra _____, nato/a _____, il _____, domiciliato in _____, via _____, tel. _____, e-mail _____, in qualità di suo Procuratore Speciale,

l'elaborazione di un programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis c.c.p. "Sospensione del procedimento con messa alla prova", relativamente all'imputazione per il reato di _____, in relazione al procedimento penale n. _____ presso il Tribunale/GIP di _____

A tale fine dichiara:

- 1) di trovarsi nelle seguenti condizioni personali/familiari: _____
- 2) di svolgere la seguente attività lavorativa: _____
- 3) di essere disponibile a svolgere il lavoro di pubblica utilità presso l'Ente/Cooperativa/Associazione _____, in _____, via _____, tel. _____, e-mail _____
- 4) di essere disponibile alle seguenti azioni riparatorie per il risarcimento del danno: _____
- 5) di rendersi disponibile ad intraprendere percorsi finalizzati alla riparazione del danno o di mediazione con la persona offesa, secondo le modalità prescritte dal Giudice.

Data _____

Firma _____

Si attesta che il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, il _____, domiciliato in _____, via _____, ha presentato:

- personalmente;
- tramite Procuratore Speciale: _____

la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento per l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 bis C.P.P.) producendo la seguente documentazione: _____

Verificata la completezza degli atti presentati, la suddetta richiesta è stata acquisita il _____, con protocollo n. _____
Frosinone,

Il Direttore



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
FROSINONE

Mod. rsfGG AP 505
Mod. MAP

Prot. n. _____ del _____

Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova (art. 464 bis codice di procedura penale)

Relativa a _____ nato a _____
il _____ domiciliato in _____ via _____
con riferimento al procedimento n. _____ pendente presso _____

Viste le informazioni acquisite nel corso dell'indagine e le valutazioni sul profilo di personalità, il contesto di vita e le risorse disponibili, con il consenso dell'interessato

si propone il seguente **programma di trattamento**:

l'imputato, durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, si impegna a:

1. mantenere contatti frequenti con l'U.E.P.E. secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato, fornendo tutte le informazioni sulle attività indicate nel presente programma;
2. domiciliare all'indirizzo sopra indicato e comunicare all'U.E.P.E. ogni cambiamento di dimora, che dovrà essere adatta ad assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
3. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso _____
col compito di _____ per n. _____ ore
giornaliere nei seguenti giorni della settimana _____
(l'Ente ha fornito la propria disponibilità, (allegare o descrivere le modalità di acquisizione);
4. adoperarsi verso la vittima del reato con le seguenti modalità:
 - a. adesione ad un percorso di mediazione penale: _____;
 - b. prestazioni di tipo risarcitorio: _____;
5. svolgere le seguenti attività:
 - a. attività di volontariato presso _____
con sede in _____, con compiti di _____
nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____;
 - b. percorso di riflessione critica sulle condotte antiggiuridiche, o di educazione alla legalità, ecc.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
FROSINONE

Mod. rsfGG AP 505

L'imputato, inoltre, vista la situazione descritta nella relazione di indagine:

6. svolgerà la/le seguente/i attività (lavoro, formazione, programma terapeutico, e/o di integrazione sociale) _____
presso _____ con le seguenti modalità:
_____;
7. rispetterà le seguenti prescrizioni (relative a dimora, libertà di movimento, divieto di frequentare determinati locali, ecc.): _____
_____;
8. altro rilevante (impegni familiari, sociali, ecc.): _____
_____.

I suddetti impegni potranno essere modificati dall'A.G. competente, sentito il parere dell'U.E.P.E..
Le deroghe temporanee ed urgenti potranno essere autorizzate dall'U.E.P.E.

Luogo e data _____

Firma dell'imputato per accettazione

Il Funzionario di servizio sociale

Il Direttore (o suo delegato)

L'esperto Psicologo
